



# Pensione Futura

## Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo  
Fondo Pensione Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5104  
(Art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Mod. NVPF001 - Ed. 07/2023

---

Edizione Luglio 2023

---

**Condizioni Generali di Assicurazione**

# **Pensione Futura**

## **Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione**

Comprehensive di:

- Regolamento Gestione Separata "Pensione Futura Linea Garantita"
- Regolamento del Fondo Interno Assicurativo "Pensione Futura"

---

Data di validità delle Condizioni di Assicurazione: 12 luglio 2023

---

---

## PREMESSA

---

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazioni disciplinano **Pensione Futura, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione**, di seguito definito "**Pensione Futura**", istituito ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n.252, di seguito definito "Decreto", e successive modifiche e integrazioni.

La finalità di **Pensione Futura** è quella di realizzare, attraverso un contratto di assicurazione sulla vita, una forma pensionistica individuale che permetta all'Aderente di ottenere una **prestazione pensionistica complementare** a quella prevista dal sistema previdenziale obbligatorio.

L'Aderente è colui che si iscrive al Piano Individuale Pensionistico e sulla cui vita viene stipulato il contratto.

Pensione Futura è in regime di contribuzione definita: l'ammontare della prestazione pensionistica complementare (di seguito anche **prestazione**) è, infatti, determinato in funzione della contribuzione effettuata dall'Aderente, oltre che dell'operazione di rivalutazione annuale di quanto investito.

**Pensione Futura** è strutturato in due fasi distinte:

- **fase di accumulo**: periodo che va dal momento in cui l'Aderente effettua il primo versamento a quello in cui decide di beneficiare della prestazione:
  - una volta raggiunti i requisiti di accesso alla prestazione stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza ovvero
  - alla data in cui l'Aderente decide di beneficiare della prestazione a norma di legge.Nel corso di questo periodo l'Aderente costituisce la propria **posizione individuale**:
- **fase di erogazione della prestazione**: fase successiva a quella di accumulo, relativa al periodo in cui viene erogata la prestazione.

**Relativamente alla fase di erogazione della prestazione si rimanda al Documento sulle rendite che norma sia la conversione nella rendita vitalizia immediata rivalutabile che le altre diverse tipologie di rendita previste da Pensione Futura che l'Aderente può scegliere in alternativa alla rendita vitalizia immediata rivalutabile.**

## Sommario

<b>PARTE I - CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO</b>	
Art. 1 - Obblighi di Nobis Vita S.p.A.	3
Art. 2 - Aderente e Beneficiario	3
Art. 3 - Caratteristiche del contratto	3
Art. 4 - Età dell'Aderente	4
<b>PARTE II - PRESTAZIONI DEL CONTRATTO</b>	
Art. 5 - Prestazione pensionistica	4
Art. 6 - Prestazione in forma di capitale	5
Art. 7 - Prestazione in forma di rendita	5
Art. 8 - Prestazione erogata in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA	5
Art. 9 - Prestazione liquidata in caso di decesso dell'Aderente	6
<b>PARTE III - INIZIO, DURATA E TERMINE DEL CONTRATTO</b>	
Art. 10 - Entrata in vigore e conclusione del contratto	6
Art. 11 - Durata	6
Art. 12 - Prosecuzione volontaria	6
Art. 13 - Revoca dell'adesione e diritto di recesso	6
<b>PARTE IV - CONTRIBUTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>	
Art. 14 - Contributi	7
Art. 15 - Spese	8
<b>PARTE IV - COMUNICAZIONI, DOCUMENTAZIONE E HOME INSURANCE</b>	
Art. 16 - Comunicazioni della Compagnia all'Aderente	8
<b>PARTE V - INVESTIMENTO: GESTIONE SEPARATA E FONDO INTERNO ASSICURATIVO</b>	
Art. 17 - Determinazione della posizione individuale	9
Art. 18 - Modalità di rivalutazione della posizione individuale	10
Art. 19 - Clausola di Rivalutazione	10
Art. 20 - Commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata	11
Art. 21 - Determinazione del capitale variabile iniziale	11
Art. 22 - Valorizzazione delle quote	11
Art. 23 - Commissione di gestione da applicare al NAV	12
<b>PARTE VI - LIQUIDAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE: RISCATTO, ANTICIPAZIONE, TRASFERIMENTO</b>	
Art. 24 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di richiesta di riscatto totale	12
Art. 25 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di richiesta di riscatto parziale	12
Art. 26 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di richiesta di anticipazione	12
Art. 27 - Trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare	13
Art. 28 - Trasferimento della posizione individuale maturata da altra forma pensionistica complementare	13
<b>PARTE VII - ULTERIORI FACOLTÀ: LIFE CYCLE, SWITCH E RIALLOCAZIONE DEL FLUSSO CONTRIBUTIVO</b>	
Art. 29 - Opzione Life Cycle	13
Art. 30 - Operazione di switch	15
Art. 31 - Ricollocazione del flusso contributivo - modifica nell'allocazione dei futuri versamenti	15
<b>PARTE VIII - ASPETTI NORMATIVI</b>	
Art. 32 - Scioglimento del contratto	15
Art. 33 - Pagamenti della Compagnia	15
Art. 34 - Cessione, Pignoramento e Sequestro	16
Art. 35 - Beneficiario	17
Art. 36 - Tasse e imposte	17
Art. 37 - Foro competente	17
Art. 38 - Legge applicabile al contratto	17
<b>PARTE IX - REGOLAMENTI DELLA GESTIONE SEPARATA E DEL FONDO INTERNO</b>	
<b>Regolamento della gestione separata "Pensione Futura Linea Garantita"</b>	18
<b>Regolamento fondo interno "Pensione Futura"</b>	20
<b>Informativa privacy</b>	30
<b>Procedura prevenzioni rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo</b>	32
<b>Modulo di Proposta</b>	

## PARTE I - CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

### Art. 1 - Obblighi di Nobis Vita S.p.A.

Gli obblighi di Nobis Vita Spa (di seguito anche Compagnia) risultano esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione
- dall'allegato alle Condizioni Generali di Assicurazione
- dalla Nota Informativa e dal Regolamento
- dal Documento sulle Rendite, dal Documento sulle Anticipazioni e dal Documento sul Regime Fiscale
- dal documento di polizza e dalle eventuali appendici rilasciate dalla Compagnia.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge applicabili.

**Pensione Futura si attiene a quanto disciplinato dal Decreto, di conseguenza, relativamente alle caratteristiche peculiari del prodotto stabilite dalla normativa, sono possibili modifiche e integrazioni in corso di contratto solo in caso di interventi legislativi.**

### Art. 2 - Aderente e Beneficiario

Le figure interessate al presente contratto sono:

- **Aderente:** la persona che stipula il contratto, aderisce alla forma pensionistica complementare e risulta essere il Beneficiario della prestazione previdenziale complementare
- **Beneficiario caso morte:** la persona - fisica o giuridica - che riceve la prestazione in caso di decesso dell'Aderente nel corso della fase di accumulo.

L'Aderente può designare nel modulo di adesione uno o più Beneficiari. Si rimanda all'Art. 35 per il dettaglio sul Beneficiario.

### Art. 3 - Caratteristiche del contratto

**Pensione Futura** è un contratto strutturato come un'Assicurazione a Vita Intera **Multiramo**, a premi ricorrenti - e con possibilità di versamento di premi integrativi e delle altre tipologie di premi previsti dal Decreto - articolata nelle due seguenti distinte componenti:

- **componente rivalutabile:** appartenente alla categoria dei **contratti rivalutabili** - Ramo I - per la quale la prestazione è contrattualmente garantita dalla Compagnia e si rivaluta annualmente in base al rendimento di una Gestione Separata, denominata **Pensione Futura Linea Garantita**;
- **componente unit:** appartenente alla categoria dei **contratti unit** - Ramo III - per la quale la prestazione è direttamente collegata al valore unitario della quota di un Fondo Interno Assicurativo (di seguito anche Fondo Interno), denominato **Pensione Futura - Linea Dinamica**.

**Entrambe le linee di investimento – Pensione Futura Linea Garantita e Pensione Futura - Linea Dinamica - sono dedicate esclusivamente alle forme pensionistiche complementari di Nobis Vita.**

**I Regolamenti della Gestione Separata e del Fondo Interno sono parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.**

### Ripartizione tra la Gestione Separata e Fondo Interno

In fase di sottoscrizione del contratto l'Aderente sceglie - anche in base alla sua propensione al rischio - la ripartizione dei premi investiti tra la Gestione Separata e il Fondo Interno più adatta alle proprie esigenze.

Le ripartizioni tra le linee di investimento proposte dalla Compagnia all'Aderente sono:

- una combinazione scelta in autonomia dall'Aderente denominata **Scelta Libera**: in questo caso l'Aderente definisce la percentuale (tra 0% e 100%) da investire in ciascuna delle due linee di investimento;
- una delle tre **Combinazioni di Investimento** predefinite dalla Compagnia e denominate:
  - **Combinazione di Investimento Stabilità**
  - **Combinazione di Investimento Equilibrio**
  - **Combinazione di Investimento Crescita**

Per ciascuna combinazione la ripartizione percentuale è definita dalla seguente tabella:

Combinazione di investimento	Pensione Futura Linea Garantita	Pensione Futura - Linea Dinamica
Combinazione Stabilità	70%	30%
Combinazione Equilibrio	50%	50%
Combinazione Crescita	30%	70%

In fase di adesione a **Pensione Futura** è prevista inoltre la possibilità di scegliere una opzione, definita **Life Cycle** (di cui di seguito), che permette di variare nel tempo la composizione dell'investimento tra la Gestione Separata e il Fondo Interno.

La soluzione Life Cycle è sottoscrivibile solo nel caso in cui l'Aderente abbia scelto una delle tre Combinazioni di Investimento e non è prevista in caso di **Scelta Libera**.

Nel successivo Art.29 si illustra con maggior dettaglio il funzionamento dell'opzione ovvero modalità e tempistiche di ripartizione tra la Gestione Separata e i comparti del Fondo Interno, nonché le caratteristiche del Life Cycle.

### **Posizione individuale maturata**

La posizione individuale maturata è data dalla somma del:

- **capitale rivalutato**: afferente alla componente rivalutabile e relativo alla quota parte dell'investimento collegata alla Gestione Separata; si veda per esso quanto illustrato nella PARTE V - comparto rivalutabile
- **capitale variabile**: afferente alla componente unit e relativo alla quota parte dell'investimento collegata al Fondo Interno che dipende, nel tempo, dalle oscillazioni di prezzo delle attività di cui le quote sono rappresentazione; si veda per esso quanto illustrato nella PARTE V - comparto unit.

e viene costituita via via in funzione di ciascun contributo corrisposto nel corso della fase di accumulo.

La posizione individuale maturata rappresenta la base per il calcolo della:

- prestazione pensionistica, di cui all'Art.5
- liquidazione in caso di decesso dell'Aderente, di cui all'Art.9
- prestazione erogata in caso di RITA, di cui all'Art.8
- liquidazione in caso di riscatto totale, riscatto parziale, anticipazione, trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, illustrati nella PARTE VI - liquidazione della posizione individuale
- Life Cycle, operazioni di switch e riallocazioni del flusso contributivo, illustrati nella PARTE VII - ulteriori facoltà.

### **Garanzia della prestazione e rischio di investimento**

**Relativamente alla quota parte dell'investimento collegata a:**

- **Gestione Separata:**
  - **le prestazioni sono contrattualmente garantite dalla Compagnia**
  - **le liquidazioni previste dal contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia**
- **Fondo Interno: l'Aderente deve essere consapevole che il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote nel tempo resta esclusivamente a suo carico.**

Di conseguenza, con la sottoscrizione del contratto, l'Aderente accetta un grado di rischio variabile nel tempo in funzione della ripartizione del proprio investimento tra la Gestione Separata e il Fondo Interno, che potrebbe comportare una prestazione complessiva inferiore a quanto corrisposto.

### **Art. 4 - Età dell'Aderente**

In fase di adesione, il contratto non prevede alcuna età minima per l'Aderente. In ogni caso l'adesione alle forme di previdenza complementare risulta preclusa:

- a coloro a cui manchi meno di 1 anno al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza;
- ai titolari di pensione di vecchiaia o, comunque, a coloro che abbiano raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento di tale trattamento pensionistico.

---

## **PARTE II - PRESTAZIONI DEL CONTRATTO**

---

### **Art. 5 - Prestazione pensionistica**

Ai sensi dell'Art.11 comma 2 del Decreto, l'Aderente ha diritto alla **prestazione prevista** dal momento in cui sono rispettate le seguenti condizioni:

- **abbia raggiunto i requisiti di accesso alla prestazione stabiliti nel proprio regime obbligatorio di appartenenza.** Ai sensi dell'Art.13 comma 5 del Decreto, per l'Aderente non titolare di reddito da lavoro o di impresa, viene considerata come età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base
- **siano trascorsi interamente 5 anni dalla data di adesione alle forme pensionistiche complementari.** Il predetto termine è ridotto a 3 anni per il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro in corso per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti tra stati membri dell'Unione europea.

**Ai fini del calcolo del numero di anni di partecipazione a tali forme pensionistiche complementari sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione maturati in precedenza in altre forme e per i quali l'Aderente non abbia richiesto la liquidazione totale della posizione individuale maturata.**

Nel momento in cui l'Aderente intende beneficiare della prestazione, la Compagnia determina la **posizione individuale maturata** quale risulta alla data di accesso alla prestazione.

L'Aderente deve richiedere espressamente alla Compagnia la liquidazione della propria posizione individuale maturata e può richiederla sia direttamente che per il tramite dell'Intermediario.

Ai sensi dell'Art.11 comma 3 del Decreto, la prestazione può essere erogata in una delle seguenti forme:

- **in forma di capitale**, fino ad un **massimo del 50%** della posizione individuale maturata alla data di accesso alla prestazione
- **in forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile**, di seguito anche rendita.

**L'Aderente, nel rispetto dei criteri presenti nel Decreto, ha la facoltà di scegliere se e in quale percentuale ottenere dalla Compagnia la liquidazione della posizione individuale maturata in forma di capitale (nei limiti massimi previsti del 50%).**

**La scelta deve essere effettuata dall'Aderente con una richiesta scritta da inviare alla Compagnia, anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto.**

#### **Art. 6 - Prestazione in forma di capitale**

Ai sensi dell'Art.11 comma 3 e dell' Art.23 comma 7 lettera c) del Decreto, **Pensione Futura** prevede che l'Aderente possa decidere sulla liquidazione in forma di capitale della totalità della propria posizione individuale maturata qualora sia presente una delle seguenti circostanze:

- l'importo ottenuto convertendo il **70% della posizione individuale maturata in rendita**, così come determinata all'Art.1 del **Documento sulle rendite** e calcolata con frazionamento annuale, risulti essere inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'Art.3 commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n.335
- l'Aderente risulti, **entro la data 29 aprile 1993**, essere stato assunto e iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421.

#### **Art. 7 - Prestazione in forma di rendita**

La Compagnia determina la prestazione in forma di **rendita vitalizia immediata rivalutabile** - al netto, dunque, dell'eventuale quota da liquidare in forma di capitale - applicando alla quota parte della posizione individuale maturata alla data di accesso alla prestazione il **coefficiente di conversione in rendita** determinato in funzione:

- dell'età assicurativa dell'Aderente alla data di accesso alla prestazione
- della rateazione - annuale, semestrale, trimestrale o mensile - prescelta, relativamente all'erogazione.

Per età dell'Aderente è da intendersi l'età assicurativa, ottenuta ipotizzando che l'Aderente mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno.

**L'erogazione della rendita è da intendersi come posticipata.**

L'Aderente, in via opzionale, ha la facoltà di decidere che la prestazione in **rendita vitalizia immediata rivalutabile** venga erogata in una delle forme di rendita di seguito descritte:

- a) una **rendita vitalizia reversibile**: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata
- b) una **rendita certa e successivamente vitalizia**: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

**Si rimanda al Documento sulle Rendite per un maggior dettaglio sulle caratteristiche, modalità e tempistica di erogazione della prestazione.**

**I coefficienti per la conversione del capitale in una rendita vitalizia immediata a rate posticipate annuali sono riportati nell'Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.**

#### **Art. 8 - Prestazione erogata in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA**

Ai sensi dell'Art.11 comma 4 è data facoltà all'Aderente che:

- abbia cessato l'attività lavorativa
  - abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza
  - possa vantare almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari,
- di richiedere che l'intera posizione individuale maturata o parte di essa, venga erogata in forma di **Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA**, con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, **per un periodo massimo di 5 anni.**

Ai sensi dell'Art.11 comma 4-bis, nel caso in cui l'Aderente abbia cessato l'attività lavorativa e sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, ha facoltà di richiedere che l'intera posizione individuale maturata o parte di essa venga erogata in forma di **Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA per un periodo massimo di 10 anni**, a condizione che lo stesso Aderente:

- possa vantare il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (5 anni)
- si trovi nel decennio antecedente la data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

**In entrambi i casi, nel corso dell'erogazione della RITA l'Aderente può richiederne, in qualsiasi momento, la revoca: ciò comporta la cessazione delle rate di RITA residue.**

La RITA è altresì automaticamente revocata in caso di trasferimento dell'intera posizione individuale ad altra forma

pensionistica complementare.

L'Aderente ha inoltre la facoltà di richiedere - con riferimento alla sola porzione residua di posizione individuale non richiesta e utilizzata a titolo di RITA - il riscatto, l'anticipazione o la prestazione pensionistica.

La RITA viene corrisposta all'Aderente con **cadenza trimestrale**.

### **Art. 9 - Prestazione liquidata in caso di decesso dell'Aderente**

In caso di decesso dell'Aderente durante la fase di accumulo il contratto si risolve e la Compagnia garantisce agli aventi diritto - Beneficiari designati, eredi testamentari e/o legittimi, per i quali si rimanda all'Art.35 - la liquidazione di una prestazione pari alla posizione individuale maturata.

Tale importo risulta essere pari a:

- capitale rivalutato, quale risulta alla data di ricezione della documentazione completa relativa al decesso, per la quota parte dei contributi destinati alla Gestione Separata
- capitale variabile, determinato il giorno di riferimento utile per il decesso (si rimanda all'Art 21) maggiorato dell'1% per la quota parte dei contributi destinati al Fondo Interno.

---

## **PARTE III - INIZIO, DURATA E TERMINE DEL CONTRATTO**

---

### **Art.10 - Entrata in vigore e conclusione del contratto**

Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui l'Aderente ha ricevuto conferma dell'avvenuta adesione.

Il contratto entra in vigore alle ore 24 della data di conclusione del contratto e produce i suoi effetti economici dopo il versamento del primo premio (data di decorrenza del contratto)

### **Art.11 - Durata**

Nella **fase di accumulo** la durata va dalla data di decorrenza del contratto alla richiesta legittima di liquidazione totale e di trasferimento.

Nella **fase di erogazione** della prestazione la durata coincide con la vita dell'Aderente: si rimanda, per un maggior dettaglio, al **Documento sulle rendite**.

### **Art.12 - Prosecuzione volontaria**

Ai sensi dell'Art.8 comma 11 del Decreto, l'Aderente - una volta maturato il diritto alla prestazione al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza - può decidere di proseguire la contribuzione a **Pensione Futura** a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore del fondo pensione.

**L'Aderente, anche in caso di prosecuzione volontaria, mantiene la sua facoltà di versare o meno i contributi.**

**In ogni caso l'Aderente continua ad avere la facoltà di determinare - in ogni momento - la data in cui beneficiare della prestazione pensionistica.**

### **Art.13 - Revoca dell'adesione e diritto di recesso**

Nella fase che precede la conclusione del contratto l'Aderente ha la facoltà di revocare l'adesione, ottenendo la restituzione della somma eventualmente corrisposta.

La Compagnia restituisce gli eventuali versamenti corrisposti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca da parte dell'Aderente.

La revoca deve essere esercitata dall'Aderente mediante lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata a: **Nobis Vita Spa - Viale G. Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza MB.**

L'Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione, definita all'Art.10, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata a: **Nobis Vita Spa - Viale G. Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza MB.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia, laddove siano stati nel frattempo versati contributi, restituisce all'Aderente un importo pari alla somma di:

- **componente rivalutabile:** la quota parte dei versamenti corrisposti afferenti alla Gestione Separata;
- **componente unit:** il capitale variabile determinato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso - come illustrato all'Art. 22 - maggiorato del costo applicato sui versamenti afferenti al Fondo Interno.

**L'Aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro 6 mesi dall'adesione a**



**Pensione Futura.** In caso di inadempimento, la Compagnia ha facoltà, ai sensi dell'Art.1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'Aderente non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Relativamente alla componente unit l'Aderente deve essere pienamente consapevole che resta a suo carico il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote che si potrebbe avere tra la data di decorrenza del contratto e il giorno di riferimento utile per il recesso (non festivo e con Borse Valori aperte, successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso).

---

## PARTE IV - CONTRIBUTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

---

### Art. 14 - Contributi

Ai sensi dell'Art.8 del Decreto, in generale la corresponsione di ciascun contributo è assolutamente libera da parte dell'Aderente, il quale, in qualsiasi momento, può variare, sospendere, riprendere il versamento e/o variarne la periodicità o l'importo.

La comunicazione alla Compagnia può essere inviata anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto, ovvero effettuata all'interno della propria Area Riservata.

**Non esiste alcun importo minimo del contributo.**

**Pensione Futura** prevede le seguenti **tipologie di contributo**:

- **premio iniziale:** il primo premio versato dall'Aderente successivamente alla conclusione del contratto
- **premio ricorrente:** premio da versare ogni data di ricorrenza del contratto successiva al premio iniziale. Su richiesta dell'Aderente il premio ricorrente può essere corrisposto alle date di ricorrenza annuali, semestrali, trimestrali o mensili, secondo la cadenza di pagamento prescelta
- **premio integrativo:** premio versato dall'Aderente in periodi diversi dalla data di ricorrenza del contratto
- **premio da trasferimento:** importo ottenuto dalle disponibilità trasferite da altre forme previdenziali
- **premio da reintegro:** importo ottenuto dal contributo versato dall'Aderente per il reintegro della posizione individuale, a seguito di una precedente anticipazione, così come definita all'Art.26.

### Prosecuzione della contribuzione

Ai sensi dell'Art. 8 comma 11 del Decreto, l'Aderente che decide - come indicato al precedente Art.12 - di proseguire l'adesione a Pensione Futura può scegliere di continuare a versare i contributi.

Oltre alle tipologie di premio illustrate, il Decreto prevede anche la possibilità di far confluire il proprio TFR e di versamento di contributi datoriali, come di seguito illustrato.

### Trattamento di Fine Rapporto

Ai sensi dell'Art.8 comma 1 del Decreto, oltre alle tipologie di contributo di cui sopra indicate, i **lavoratori dipendenti** possono corrispondere il flusso in maturazione del TFR - trattamento di fine rapporto, in tal caso il versamento avviene per il tramite del datore di lavoro.

L'Aderente può aderire a Pensione Futura per far confluire in esso il solo flusso del TFR, senza versamento di altri contributi.

### Contributo datoriale

Relativamente ai **lavoratori dipendenti**, i **datori di lavoro** possono contribuire con il versamento di **contributi datoriali**.

### Modalità di versamento

Il contratto prevede i seguenti tipi di versamento di contributi:

- **Premio-contributo di perfezionamento**, premio da versare alla stipula della polizza oppure successivamente;
- **Premi-contributi ricorrenti**, corrispondenti a quelli programmati alla stipula della polizza da versare ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto; su richiesta dell'Aderente, detto premio potrà essere corrisposto anche con cadenza semestrale, trimestrale e mensile.
- **Premi-contributi integrativi**, corrispondenti a quelli versati dall'Aderente in periodi diversi dalle ricorrenze periodiche previste.
- **Premi-contributi da trasferimento**, corrispondenti alle disponibilità trasferite da altre forme previdenziali.
- **Premi-contributi da reintegro**, corrispondenti ai premi versati per il reintegro della propria posizione.

L'Aderente potrà in qualsiasi momento variare l'importo del premio ricorrente, sospendere e riprenderne il versamento ovvero modificarne la periodicità di versamento.

In caso di versamento integrativo, l'importo del premio destinato al Fondo Interno sarà diviso per il valore unitario delle quote del comparto di investimento prescelto calcolato al giorno di riferimento utile per il versamento del premio.

I lavoratori dipendenti possono contribuire versando il TFR. In questo caso il versamento avviene per il tramite del datore di lavoro il quale può anche versare altri contributi a proprio carico.

**Qualsiasi sia la scelta della modalità di pagamento i mezzi di pagamento devono essere intestati alla Compagnia.**

**Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sull'Aderente. Non è ammesso il pagamento in contanti.**

#### **Risoluzione del contratto**

**Qualora nel corso della partecipazione a Pensione Futura l'Aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese indirettamente a carico dell'Aderente - rendimento trattenuto - la Compagnia ha facoltà, ai sensi dell'Art.1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'Aderente non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.**

#### **Art. 15 - Spese**

##### **Fase di accumulo**

Su tutti i contributi - tranne che sul premio da trasferimento o da reintegro - si applica una spesa direttamente a carico dell'Aderente pari al 3% del contributo stesso.

##### **Componente rivalutabile**

Sul patrimonio della **Gestione Separata** viene applicata annualmente una spesa indirettamente a carico dell'Aderente, definita di seguito **rendimento trattenuto**, pari all'1,30% annuo.

Tale rendimento trattenuto viene prelevato dal patrimonio della Gestione Separata in occasione della rivalutazione del contratto, stabilita al 31 dicembre di ogni anno. Relativamente alla determinazione del tasso medio di rendimento si rimanda alla Clausola di Rivalutazione, di cui all'Art.19.

##### **Componente unit**

Sul patrimonio del **Fondo Interno** viene applicata annualmente una spesa indirettamente a carico dell'Aderente, definita commissione di gestione, pari all'1,90%

Tale commissione di gestione:

- viene applicata in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno
- viene prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno
- viene calcolata sul patrimonio del Fondo Interno - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività.

Nel solo caso in cui l'Aderente richieda la liquidazione della posizione maturata in caso di **trasferimento ad altra forma previdenziale complementare**, alla posizione individuale maturata al momento della richiesta viene applicata una spesa pari a Euro 50.

Nel caso in cui l'Aderente richieda l'erogazione della RITA ad ogni rata di erogazione della stessa è applicata una spesa pari a Euro 5.

Diversamente, non è prevista alcuna spesa nei casi in cui l'Aderente richieda la liquidazione della posizione maturata in caso di:

- riscatto
- anticipazione
- decesso dell'Aderente ovvero per operazioni quali:
- Life Cycle
- switch
- riallocazione del flusso contributivo.

##### **Fase di erogazione**

In caso di conversione in rendita, il coefficiente adottato incorpora un caricamento per spese di pagamento rendita, pari all'1,25%, indipendentemente dalla tipologia di rendita e dalla rateazione scelta. Per ogni eventuale ulteriore dettaglio si rimanda al Documento sulle rendite.

---

## **PARTE IV - COMUNICAZIONI, DOCUMENTAZIONE E HOME INSURANCE**

---

#### **Art. 16 - Comunicazioni della Compagnia all'Aderente**

Con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia comunica tempestivamente per iscritto all'Aderente qualunque variazione dovesse intervenire, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Compagnia si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte dell'Aderente in merito al contratto entro

e non oltre 45 giorni dal ricevimento delle stesse.

### Documentazione rilasciata dalla Compagnia all'Aderente

La Compagnia – anche eventualmente per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto - rilascia i seguenti documenti, che risultano essere parte integrante del contratto:

- **documento di polizza:** Il documento viene consegnato all'Aderente alla data di perfezionamento del contratto anche a fronte del versamento del premio iniziale di perfezionamento.
- **lettera di conferma dell'investimento iniziale:** viene consegnata all'Aderente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote afferenti il versamento del premio iniziale.
- **lettera di conferma dell'investimento per il premio integrativo:** viene consegnata - a fronte di ogni eventuale versamento integrativo- all'Aderente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote.

### Informativa periodica

Annualmente la Compagnia invia all'Aderente una informativa periodica, denominata Prospetto delle Prestazioni Pensionistiche - fase di accumulo, con, tra l'altro, il dettaglio dei versamenti effettuati nel corso dell'anno precedente e l'ammontare complessivo dei premi non dedotti.

### Area Riservata dedicata alla consultazione e alla gestione del contratto

È possibile la gestione e la consultazione del proprio contratto utilizzando l'Area Riservata presente nella home page di [www.nobisvita.it](http://www.nobisvita.it).

L'Area Riservata consente di gestire i rapporti contrattuali, permettendo di effettuare in autonomia, tra le altre, almeno le seguenti operazioni:

- **ottenere informazioni riguardo a:**
  - Condizioni Generali di Assicurazioni sottoscritte
  - Stato dei pagamenti
  - Premi non dedotti
  - Valore della posizione individuale maturata
  - Evoluzione della posizione maturata (con visualizzazione di eventuale numero di quote e valori delle quote stesse)
  - Esercizio di prerogative individuali (anticipazioni, trasferimenti, riscatto, RITA)
  - Opzioni di rendita esercitabili
  - Se indicati, i riferimenti anagrafici dei Beneficiari
  - Eventi societari di particolare rilevanza
  - Ogni altro eventuale elemento utile a fornire all'Aderente un'informativa completa e personalizzata
- **effettuare le seguenti richieste di:**
  - Liquidazioni (prestazioni pensionistiche, riscatto totale o parziale, anticipazioni)
  - Richieste di variazioni (switch, allocazione futura contributi, opzione Life Cycle)
  - Modifica dati personali o anagrafici
  - Realizzazione di simulazioni personalizzate.

Infine, l'Aderente può ricevere nella sua Area Riservata tutti i documenti e le comunicazioni che la Compagnia stessa è tenuta a inviare al fine di rispettare gli obblighi di informativa in corso di contratto. La documentazione e le comunicazioni sono facilmente archiviabili su supporto durevole.

L'accesso alla propria Area Riservata viene mantenuto fino ai 6 mesi successivi la chiusura della posizione durante questo periodo l'Aderente può continuare ad accedere e scaricare i suoi documenti.

Comunque, la Compagnia, ovvero l'Intermediario presso cui è assegnato il contratto, mantengono archiviata la documentazione e le comunicazioni per i 10 anni successivi alla chiusura della posizione in modo da permettere all'Aderente di poterne eventualmente chiedere copia.

---

## PARTE V - INVESTIMENTO: GESTIONE SEPARATA E FONDO INTERNO ASSICURATIVO

---

### Art. 17 - Determinazione della posizione individuale

**Pensione Futura** prevede il versamento di contributi, liberi per importo e frequenza, così come indicato all'Art. 14. A fronte di ciascun contributo versato la Compagnia determina il **contributo investito**, pari al contributo versato al netto della spesa direttamente a carico dell'Aderente.

Ciascun contributo investito viene ripartito tra la Gestione Separata e il Fondo Interno secondo una determinata ripartizione percentuale che l'Aderente sceglie alla data di sottoscrizione del modulo di adesione in base ovvero secondo le percentuali predefinite dalla Compagnia e relative a una delle tre **Combinazioni di Investimento – Stabilità, Equilibrio e Crescita** proposte dalla Compagnia e illustrate all'Art. 3.

La ripartizione di ciascun versamento determina:

- la **componente rivalutabile:** il **capitale assicurato** iniziale che si rivaluta secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione
- la **componente unit:** il capitale variabile, funzione del numero e del valore unitario del numero delle quote possedute nel Fondo Interno, dove le quote dipendono, nel tempo, dalle oscillazioni di prezzo delle attività di cui le quote sono rappresentazione.

La **posizione individuale** rappresenta la base per il calcolo:

- della **prestazione previdenziale** a cui l'Aderente accede al raggiungimento dei requisiti di accesso alla prestazione stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, ovvero, in caso di prosecuzione volontaria, alla data in cui l'Aderente beneficia della prestazione
- della **liquidazione nei casi previsti dal Decreto**: riscatto totale, riscatto parziale, anticipazione, RITA, trasferimento ad altra forma pensionistica complementare
- della **liquidazione in caso di decesso** dell'Aderente.

Di seguito si illustrano le caratteristiche specifiche di entrambe le componenti.

### **Componente Rivalutabile: quota parte dei versamenti investita nella Gestione Separata**

La quota parte della **posizione individuale** è data dalla somma dei **singoli capitali rivalutati** afferenti a ciascun contributo versato nella Gestione Separata nel corso della fase di accumulo.

#### **Art. 18 - Modalità di rivalutazione della posizione individuale**

La posizione individuale maturata viene determinata come somma dei seguenti importi:

- la posizione individuale risultato dell'operazione di rivalutazione alla data del 31 dicembre precedente la data dell'evento e dunque già consolidata al contratto
- la somma dei contributi investiti, così come definiti all'Art.14, corrisposti dal 1° gennaio dell'anno successivo (anno in cui cade l'evento) alla data dell'evento stesso
- a ciascuno di questi importi viene applicato il pro-rata della misura annua di rivalutazione, in base all'ultimo rendimento certificato; tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra il 31 dicembre e la data dell'evento stesso

Per data dell'evento si intende sia la data di accesso alla prestazione che la data di richiesta di liquidazione per tutti i casi indicati nella PARTE VI - liquidazione della posizione individuale.

#### **Art. 19 - Clausola di Rivalutazione**

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita alle quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua:

- della posizione individuale nel corso della fase di accumulo
- della rendita nel corso della fase di erogazione.

A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata Pensione Futura Linea Garantita - parte integrante delle presenti Condizioni Generali di Assicurazioni- attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

#### **Fase di accumulo**

##### **A) misura annua di rivalutazione**

Il **31 dicembre di ogni anno** tale quota parte della posizione individuale viene rivalutata nella misura e secondo le modalità di seguito illustrate:

- la Compagnia determina il tasso di rendimento - calcolato ai sensi del Regolamento della Gestione Separata - con riferimento al periodo di osservazione, preso a base per la determinazione del tasso, che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno corrente.

Relativamente alla prima rivalutazione la quota parte del contributo investito viene rivalutata applicando ad essa il pro-rata della misura annua di rivalutazione, per il periodo intercorso tra la data di versamento e il 31 dicembre successivo.

- la misura annua di rivalutazione riconosciuta al contratto è pari al tasso di rendimento diminuito del rendimento trattenuto dalla Compagnia, pari a 1,30 punti percentuali (livello di tasso medio di rendimento alla data di redazione del presente documento). Se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è minore dell'1,30% la misura annua di rivalutazione è pari allo 0%.

#### **La misura annua di rivalutazione non può mai essere negativa.**

##### **Misura annua di rivalutazione minima garantita**

La Compagnia riconosce una misura annua di rivalutazione minima garantita pari allo 0%.

La Compagnia ha facoltà di modificare la misura annua di rivalutazione minima garantita nel caso in cui si debba adeguare alle disposizioni - previste dal Regolamento ISVAP n.21/2008 e successive modifiche e integrazioni - in materia di tasso tecnico massimo garantibile nelle forme pensionistiche complementari.

##### **B) rivalutazione della posizione individuale**

Al **31 dicembre di ogni anno** il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

Tale aumento viene determinato secondo la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).

La misura annua di rivalutazione - risultato dell'operazione di rivalutazione - viene applicata alla posizione individuale in essere, comprensiva di quella derivante da precedenti rivalutazioni.

Il meccanismo di rivalutazione della posizione individuale garantisce il **consolidamento** delle rivalutazioni annuali, poiché queste, una volta accreditate al contratto, restano definitivamente acquisite ad esso; di conseguenza, negli

anni successivi, la posizione individuale non può mai diminuire, tranne nei casi in cui vengano effettuate delle liquidazioni per riscatto parziale e anticipazione.

Gli aumenti della posizione individuale vengono comunicati di volta in volta all'Aderente con **informativa periodica** annuale.

### **Fase di erogazione**

Per il dettaglio sulla rivalutazione nella fase di erogazione si rimanda al Documento sulle rendite.

### **Art. 20 - Commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata**

Come indicato al precedente Art. 15, annualmente la Compagnia trattiene dal tasso medio di rendimento una **commissione di gestione**, definita anche **rendimento trattenuto**, pari all'**1,30%**.

Se il tasso di rendimento risulta essere pari o inferiore al rendimento trattenuto dalla Compagnia, il rendimento trattenuto è pari al tasso medio di rendimento (dunque la Compagnia trattiene totalmente il tasso medio di rendimento). Nel caso il tasso di rendimento fosse negativo, la presenza della misura minima di rivalutazione determina una non applicazione della commissione di gestione.

### **Componente unit: quota parte dei versamenti investita nel Fondo Interno**

La quota parte della **posizione individuale** è data dalla somma dei **singoli capitali variabili** afferenti a ciascun contributo versato nel corso della fase di accumulo.

### **Art. 21 - Determinazione del capitale variabile iniziale**

Il **capitale variabile iniziale** si ottiene investendo nel Fondo Interno, in base alla percentuale di allocazione stabilita, la quota parte di ciascun versamento netto.

Di conseguenza il capitale variabile iniziale complessivo si ottiene via via come somma dei capitali variabili relativi a ciascun versamento.

Definite:

- a) la quota parte del versamento netto investito, che corrisponde al **capitale variabile iniziale**
- b) il **valore unitario delle quote** rilevato il giorno di riferimento corrispondente, di cui all'Art. 22, dividendo il capitale variabile iniziale (a) per il valore unitario della quota (b) si ottiene il numero di quote.

La prestazione del contratto e l'importo da liquidare in caso di riscatto totale o parziale sono funzione del numero di quote, le quali, a meno di liquidazione per riscatti parziali, restano costanti nel tempo. Ciò che risulta variabile è il valore unitario delle quote che cambia in base al valore degli investimenti che la Compagnia effettua negli strumenti finanziari a cui accede, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Di conseguenza, il capitale variabile in essere è dato dal numero di quote complessivamente possedute moltiplicato per il valore unitario delle quote calcolato nel giorno di valorizzazione.

Per la determinazione del capitale variabile la Compagnia tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati in corso di contratto.

In termini generali, il **valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno** - di seguito definito **NAV** - viene calcolato nel giorno di valorizzazione considerando tutte le attività che vi sono conferite, al netto di tutte le eventuali passività e tenendo conto delle spese e degli oneri applicati al Fondo Interno, di cui all'Art.15.

Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al NAV diviso per la totalità del numero delle quote presenti nel Fondo Interno stesso.

Sia il valore unitario delle quote che il NAV sono rilevati con cadenza settimanale: nel caso in cui il giorno indicato fosse festivo - ovvero le Borse Valori fossero chiuse - la Compagnia effettua il calcolo il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il valore unitario della quota di ciascun comparto del Fondo Interno viene pubblicato sul sito internet dell'Compagnia [www.nobisvita.it](http://www.nobisvita.it).

### **Art. 22 - Valorizzazione delle quote**

Per la determinazione del capitale variabile riferito ad ogni evento previsto dal contratto vale quanto segue:

- **giorno di valorizzazione**: il giorno che viene utilizzato dalla Compagnia per effettuare il calcolo del valore complessivo del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo stesso, coincide con:

- il venerdì successivo al giorno di disponibilità del premio, se l'accredito avviene nei giorni compresi tra il lunedì ed il mercoledì;
- il venerdì della prima settimana successiva al giorno di disponibilità del premio, se l'accredito avviene nei giorni di giovedì e venerdì.

Qualora il "giorno di riferimento" coincida con un giorno di chiusura delle Borse Valori o della Compagnia, si considera il primo giorno lavorativo successivo

- **giorno di riferimento**: giorno di valorizzazione che viene effettivamente utilizzato per il calcolo del valore unitario della quota.



La tipologia di richiesta riguarda:

- perfezionamento di ciascuna tipologia di contributo, per la determinazione del capitale variabile iniziale
  - ricevimento della richiesta di recesso
  - ricevimento della richiesta (completa di tutta la documentazione di riferimento) di liquidazione per riscatto, parziale o totale, anticipazione, trasferimento ad altra forma
  - ricevimento della richiesta (completa di tutta la documentazione di riferimento) di switch o di riallocazione del flusso contributivo
  - ricevimento della richiesta (completa di tutta la documentazione di riferimento) di liquidazione in caso di decesso.
- Il corrispondente numero delle quote, utile per determinare il capitale variabile riferito ad ognuno di questi eventi, è quello che la Compagnia rileva il **giorno di ricevimento della richiesta** (completa di tutta la documentazione di riferimento).

Per giorno di ricevimento della richiesta si intende il giorno - non festivo e con Borsa Valori aperta - in cui la richiesta scritta degli aventi diritto (Aderente, Beneficiario, vincolatario) arriva alla Compagnia, completa di tutta la documentazione richiesta, di cui all'Art. 32.

**L'Aderente deve essere pienamente consapevole che resta ad esclusivo suo carico il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote che si potrebbe avere nell'intervallo di tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta per recesso e di liquidazione per riscatto o decesso e il giorno di riferimento come definito in precedenza.**

#### **Art. 23 - Commissione di gestione da applicare al NAV**

Come indicato al precedente Art. 15, la commissione di gestione da applicare al NAV del Fondo Interno è pari all'1,90% **su base annua** e viene:

- applicata settimanalmente in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno
- prelevata trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo Interno
- calcolata sul NAV del Fondo Interno (con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote)

Per le altre spese, sempre da applicare al NAV del Fondo Interno, si rimanda al Regolamento.

---

## **PARTE VI - LIQUIDAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE: RISCATTO, ANTICIPAZIONE, TRASFERIMENTO**

---

#### **Art. 24 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di richiesta di riscatto totale**

Ai sensi dell'Art.14 comma 2 lettera c) del Decreto, l'Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto totale della posizione individuale maturata, di cui all'Art.3, nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività lavorativa che determini inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi
- invalidità permanente che determini la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

Ai sensi dell'Art.14 comma 5 del Decreto, l'Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto totale della posizione individuale maturata, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

In luogo dell'esercizio del riscatto totale, l'Aderente può proseguire la partecipazione a Pensione Futura, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'Aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 la Compagnia informa l'Aderente della facoltà di chiedere il riscatto dell'intera posizione ai sensi dell'Art.14 comma 5 del Decreto.

**La liquidazione del riscatto totale determina la cessazione dal contratto. Dal valore di riscatto totale non viene detratta alcuna spesa.**

#### **Art. 25 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di richiesta di riscatto parziale**

Ai sensi dell'Art.14 comma 2 lettera b) del Decreto, l'Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto parziale del 50% della posizione individuale maturata nei seguenti casi di:

- cessazione dell'attività lavorativa che determini inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
- ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria.

Ai sensi dell'Art.14 comma 5 del Decreto l'Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto parziale della posizione individuale maturata, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Il valore di riscatto parziale è determinato con gli stessi criteri e modalità del riscatto totale.

**Dal valore di riscatto parziale non viene detratta alcuna spesa.**

**Il contratto resta in vigore per l'importo residuo indicato dalla Compagnia all'atto della liquidazione.**

#### **Art. 26 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di richiesta di anticipazione**

Ai sensi dell'Art.11 comma 7 del Decreto l'Aderente ha la facoltà di richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata nei casi e alle condizioni di seguito indicati:

- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime riguardanti l'Aderente stesso, il coniuge o i figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
- decorsi 8 anni di adesione a forme pensionistiche complementari:
- per un importo non superiore al 75% della posizione: per l'acquisto della prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli, documentato con atto notarile, ovvero per la realizzazione, relativamente alla prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli, di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia
- per un importo non superiore al 30% della posizione, per ulteriori esigenze dell'Aderente.

Si considerano utili, per poter esercitare tale diritto, tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali egli non abbia esercitato il diritto di riscatto totale.

Complessivamente l'importo ottenuto dall'Aderente a titolo di anticipazione non può eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle somme non reintegrate.

In ogni momento nel corso della fase di accumulo l'Aderente ha la facoltà di reintegrare l'importo erogato a titolo di anticipazione, definito **premio da reintegro**.

### **Dal valore dell'anticipazione non viene detratta alcuna spesa.**

### **Il contratto resta in vigore per l'importo residuo indicato dalla Compagnia all'atto della liquidazione.**

Per un maggior dettaglio sulle modalità di riconoscimento dell'anticipazione si rimanda al Documento sulle anticipazioni, parte integrante della documentazione contrattuale da consegnare all'Aderente prima dell'adesione a Pensione Futura.

### **Art. 27 - Trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare**

Ai sensi dell'Art.14 commi 2, 5, 6 e 8 del Decreto, l'Aderente ha la facoltà di richiedere alla Compagnia il trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare nei casi e alle condizioni di seguito indicati:

- **trascorsi almeno 2 anni dalla data di adesione** alla forma pensionistica complementare, qualora l'Aderente decida liberamente il trasferimento; al momento del trasferimento viene applicata una **spesa pari a Euro 50**
- **senza alcun vincolo temporale**, qualora per l'Aderente vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare; in questo caso, al momento del trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, al momento del trasferimento viene applicata una **spesa pari a Euro 50**
- **senza alcun vincolo temporale**, qualora l'Aderente abbia diritto ad accedere ad altra forma in relazione alla sua nuova attività lavorativa; in questo caso, al momento del trasferimento, viene applicata una **spesa pari a Euro 50**. In tal caso in luogo dell'esercizio del trasferimento, l'Aderente può proseguire la partecipazione a Pensione Futura anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'Aderente
- **senza alcun vincolo temporale**, nei casi di modifiche che comportino un peggioramento delle condizioni economiche o di modifiche delle caratteristiche di Pensione Futura, al momento del trasferimento, non viene applicato alcun costo.

La richiesta di trasferimento, corredata della documentazione di cui all'Art.33, deve essere effettuata dall'Aderente con una comunicazione alla Compagnia, anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto. Tale richiesta può essere effettuata anche utilizzando l'Area Riservata.

### **La Compagnia, al massimo entro i 6 mesi successivi alla data di ricevimento della documentazione completa, effettua tutti gli adempimenti necessari al trasferimento.**

### **L'importo da trasferire - eventualmente al netto della spesa di Euro 50 - è pari alla posizione individuale maturata alla data del trasferimento.**

### **Art. 28 - Trasferimento della posizione individuale maturata da altra forma pensionistica complementare**

Alle condizioni previste dalla normativa è possibile trasferire in Pensione Futura la posizione individuale maturata da altra forma pensionistica complementare.

La Compagnia, ricevuta dalla forma pensionistica complementare di origine la documentazione necessaria, considera l'importo trasferito come un premio da trasferimento e non applica ad esso alcuna spesa.

---

## **PARTE VII - ULTERIORI FACOLTÀ: LIFE CYCLE, SWITCH E RIALLOCAZIONE DEL FLUSSO CONTRIBUTIVO**

---

### **Art. 29 - Opzione Life Cycle**

In fase di adesione l'Aderente può scegliere l'opzione **Life Cycle**, che permette di variare nel tempo la ripartizione dell'investimento tra la Gestione Separata e i due comparti del Fondo Interno in base a un meccanismo automatico e secondo percentuali predeterminate variabili in funzione dell'età dell'Aderente e degli anni trascorsi.

Il Life Cycle è consentito soltanto nel caso in cui l'Aderente abbia scelto una delle 3 combinazioni di investimento

Stabilità, Equilibrio o Crescita.

Obiettivo del Life Cycle è di indirizzare nel tempo l'investimento complessivo del contratto verso una ripartizione sempre più prudentiale tra Gestione Separata e Fondo Interno:

Combinazione di investimento	ripartizione iniziale del Life Cycle		ripartizione al termine del Life Cycle	
	Gestione Separata	Fondo Interno	Gestione Separata	Fondo Interno
Stabilità	70%	30%	100%	0%
Equilibrio	50%	50%	70%	30%
Crescita	30%	70%	70%	30%

Il Life Cycle presenta le seguenti caratteristiche (si fa qui riferimento essenzialmente alla Gestione Separata, essendo complementare la procedura da seguire per il Fondo Interno):

- l'età dell'Aderente alla data di decorrenza deve essere compresa tra 35 anni e 60 anni
- prevede delle definite **percentuali di ripartizione** (definite **percentuale obiettivo**) che permettono di arrivare, in Gestione Separata al termine dell'operazione, al 100% (per la combinazione Stabilità) o al 70% (per le combinazioni Equilibrio o Crescita)
- la durata del Life Cycle è, a scelta dell'Aderente e in funzione della sua età, di 10, 15 o 20 anni; al termine della opzione Life Cycle è facoltà dell'Aderente decidere in autonomia successivi switch volontari
- l'operazione di **switch automatico** avviene ogni **5 anni** alla prima data utile dopo il 31 dicembre dell'anno immediatamente successivo alla ricorrenza quinquennale del contratto: a questa data fanno riferimento sia la rivalutazione del capitale assicurato che la valorizzazione delle quote del capitale variabile
- la nuova ripartizione tra Gestione Separata e Fondo Interno - determinata in base alla percentuale obiettivo relative al quinquennio in cui si effettua il calcolo - viene riconosciuta al contratto entro il 31 gennaio immediatamente successivo ovvero su tutti gli eventuali versamenti effettuati successivamente
- si prevede un preventivo **monitoraggio** dello switch automatico: se la percentuale effettiva relativa al peso della componente in Gestione Separata si scosta di  $\pm 2\%$  dalla percentuale obiettivo corrispondente al quinquennio raggiunto, non si procede all'operazione di switch automatico e la si rimanda al quinquennio successivo.

**Il Life Cycle può essere interrotto dall'Aderente in qualsiasi momento: in tal modo l'Aderente torna a gestire in piena autonomia il contratto e le future scelte di switch volontario o riallocazione dei futuri versamenti.**

Inoltre, le decisioni dell'Aderente che comportano la rinuncia del Life Cycle sono:

- effettuare uno switch volontario
- scegliere di allocare diversamente i contributi futuri
- richiedere espressamente alla Compagnia di interromperlo.

Di seguito - distintamente per i due Profili - si illustra lo sviluppo del Life Cycle:

Andamento del Life Cycle per il Combinazione Stabilità:

classi di età alla decorrenza	allocazione iniziale		trascorsi 5 anni		trascorsi 10 anni		trascorsi 15 anni		trascorsi 20 anni	
	Garantita	Dinamica	Garantita	Dinamica	Garantita	Dinamica	Garantita	Dinamica	Garantita	Dinamica
35 - 45 anni	70%	30%	78%	22%	85%	15%	93%	7%	100%	-
46 - 50 anni	70%	30%	80%	20%	90%	10%	100%	-	-	-
51 - 55 anni	70%	30%	85%	15%	100%	-	-	-	-	-
56 - 60 anni	70%	30%	100%	-	-	-	-	-	-	-

Andamento del Life Cycle per il Combinazione Equilibrio:

classi di età alla decorrenza	allocazione iniziale		trascorsi 5 anni		trascorsi 10 anni		trascorsi 15 anni		trascorsi 20 anni	
	Garantita	Dinamica	Garantita	Dinamica	Garantita	Dinamica	Garantita	Dinamica	Garantita	Dinamica
35 - 45 anni	50%	50%	55%	45%	60%	40%	65%	35%	70%	30%
46 - 50 anni	50%	50%	57%	43%	63%	47%	70%	30%	-	-
51 - 55 anni	50%	50%	60%	40%	70%	30%	-	-	-	-
56 - 60 anni	50%	50%	70%	30%	-	-	-	-	-	-

Andamento del Life Cycle per il Combinazione Crescita:

classi di età alla decorrenza	allocazione iniziale		trascorsi 5 anni		trascorsi 10 anni		trascorsi 15 anni		trascorsi 20 anni	
	Garantita	Dinamica	Garantita	Dinamica	Garantita	Dinamica	Garantita	Dinamica	Garantita	Dinamica
35 - 45 anni	30%	70%	40%	60%	50%	50%	60%	40%	70%	30%
46 - 50 anni	30%	70%	43%	57%	57%	43%	70%	30%	-	-
51 - 55 anni	30%	70%	50%	50%	70%	30%	-	-	-	-
56 - 60 anni	40%	60%	70%	30%	-	-	-	-	-	-



### **Art. 30 - Operazione di switch**

Trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto l'Aderente ha la possibilità di chiedere alla Compagnia di modificare la composizione del proprio investimento (switch).

Tale operazione determina la modifica dell'iniziale Profilo di Investimento, ovvero della scelta Libera, decisi dall'Aderente alla data di sottoscrizione del contratto.

#### **Tra una richiesta di switch e la successiva devono trascorrere 12 mesi.**

L'Aderente può richiedere che una percentuale del capitale assicurato allocato nella Gestione Separata sia investita totalmente o parzialmente nel Fondo Interno o viceversa.

I contributi corrisposti successivamente all'operazione di switch - successivamente dunque alla data di ricezione della richiesta di variazione - sono allocati secondo la nuova ripartizione percentuale.

Tale operazione ha piena efficacia dal giorno di ricezione, da parte della Compagnia, della richiesta di variazione effettuata dall'Aderente.

Il **capitale variabile** viene in tal modo allocato, ovvero prelevato dal Fondo Interno, in funzione della nuova ripartizione in base al valore unitario delle quote nel giorno di riferimento definito all'Art 22 successivo alla data di ricezione della richiesta di variazione.

Il capitale assicurato viene prelevato dalla Gestione Separata - ovvero allocato alla Gestione Separata - il medesimo giorno di riferimento adottato per la corrispondente operazione effettuato sul Fondo Interno.

Entro **10 giorni lavorativi** dalla data di valorizzazione delle quote la Compagnia invia all'Aderente la **lettera di conferma**, nella quale si indica:

- la data di effetto dell'operazione
- le nuove percentuali di allocazione
- il corrispondente capitale assicurato
- il valore unitario delle quote alla data di riferimento
- il corrispondente capitale variabile.

#### **L'operazione di switch comporta l'abbandono della Combinazione di Investimento che l'Aderente ha eventualmente scelto nella fase di sottoscrizione del contratto e la decadenza dell'eventuale opzione Life Cycle.**

### **Art. 31 - Ricollocazione del flusso contributivo - modifica nell'allocazione dei futuri versamenti**

Trascorsi interamente 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, l'Aderente ha la facoltà di richiedere alla Compagnia che i contributi futuri siano ripartiti tra la Gestione Separata e i comparti del Fondo Interno con una ripartizione percentuale diversa da quella che risulta per la posizione individuale maturata nel momento della richiesta.

#### **Tra una richiesta di ricollocazione del flusso contributivo e la successiva devono trascorrere 12 mesi.**

#### **L'operazione di riallocazione comporta l'abbandono della Combinazione di Investimento che l'Aderente ha eventualmente scelto nella fase di sottoscrizione del contratto e la decadenza dell'eventuale opzione Life Cycle.**

---

## **PARTE VIII - ASPETTI NORMATIVI**

---

### **Art. 32 - Scioglimento del contratto**

**Pensione Futura** si risolve nei seguenti casi:

- recesso dal contratto
- liquidazione della posizione individuale maturata a seguito di decesso dell'Aderente nel corso della fase di accumulo
- trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare
- liquidazione del valore di riscatto totale
- erogazione dell'intera posizione individuale tramite RITA.

Tutti questi casi sono strettamente normati ai sensi del Decreto.

### **Art. 33 - Pagamenti della Compagnia**

Verificatosi uno degli eventi previsti, ogni richiesta di liquidazione, ovvero di erogazione della prestazione, deve essere effettuata inviando alla Compagnia- presso Nobis Vita Spa - Viale G. Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza MB- anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto o attraverso l'Area Riservata, una comunicazione completa delle informazioni necessarie.

La richiesta deve essere corredata degli allegati di cui di seguito.

Nella comunicazione l'Aderente deve indicare, distintamente per tipologia di richiesta, l'importo da liquidare in caso:

- di richiesta della quota parte della prestazione individuale maturata in quota capitale
- di riscatto parziale della posizione individuale maturata
- di riscatto totale della posizione individuale maturata
- di richiesta della RITA (ovvero la quota percentuale)
- di anticipazione
- di trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare.

Sarà cura della Compagnia verificare che l'importo da liquidare richiesto dall'Aderente sia conforme alla percentuale stabilita dal Decreto.

Si rimanda al **Documento sulle rendite** per un maggior dettaglio sulle tipologie di rendite scelte e sulla relativa documentazione da allegare alla richiesta.

In entrambi i casi è necessario allegare alla richiesta i documenti utili a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

In particolare vengono richiesti:

**indipendentemente dalla tipologia di liquidazione:**

- fotocopia di un valido documento dell'Aderente

**nei casi di erogazione della prestazione in rendita:** si rimanda al Documento sulle rendite

**nei casi di richiesta di liquidazione in caso di decesso dell'Aderente:**

- certificato di morte dell'Aderente
- fotocopia di un valido documento dei Beneficiari
- codice fiscale relativo ai Beneficiari
- codice IBAN di ciascun conto corrente dei Beneficiari
- copia del testamento ovvero atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per importi fino a 100.000,00 euro
- decreto del giudice tutelare per la riscossione del capitale se tra i Beneficiari ci sono minori o incapaci

**nei casi di richiesta di liquidazione per RITA, riscatto, totale o parziale, ovvero anticipazione**

- documentazione che attesti i requisiti per la RITA, il riscatto ovvero anticipazione, stabiliti dal Decreto
- codice IBAN del conto corrente dell'Aderente

**nei casi di richiesta di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare**

- comunicazione scritta dell'Aderente con la quale si richiede il trasferimento della posizione individuale maturata
- documentazione che attesti i requisiti per il trasferimento, stabiliti dal Decreto
- autorizzazione al trasferimento da parte della forma pensionistica complementare.

In termini generali la Compagnia si riserva di chiedere ogni altro documento, nel rispetto delle normative in vigore al momento della richiesta di liquidazione.

Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.

Nel caso di contratti gravati da vincolo è indispensabile il consenso del creditore titolare del vincolo.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia entro 180 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, corredata di tutta la documentazione necessaria, eroga la prestazione in forma di capitale; per la prestazione in forma di rendita la Compagnia inizia l'erogazione - sempre che sia stata consegnata alla Compagnia tutta la documentazione necessaria - in base ai mesi previsti dal frazionamento della rendita stessa (ad esempio se la rata viene corrisposta trimestralmente la prima rata verrà riconosciuta dopo 3 mesi dalla richiesta).

**Relativamente a tale termine, viene fatta eccezione sia per l'erogazione della rendita, le cui rate vengono corrisposte in modo posticipato, a seconda della rateazione prescelta, che per il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, per il quale è previsto un termine massimo di 6 mesi dal ricevimento della documentazione completa.**

Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento viene effettuato mediante accredito su conto corrente dell'avente diritto.

Ogni eventuale modifica relativa al conto corrente deve essere prontamente comunicata alla Compagnia; in caso di mancata comunicazione la Compagnia mantiene l'importo a disposizione fino al momento in cui l'Aderente non provveda a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l'accredito.

Tale importo in ogni caso non subisce alcuna rivalutazione nel periodo di giacenza presso la Compagnia.

### **Art. 34 - Cessione, Pignoramento e Sequestro**

Ai sensi dell'Art.11 comma 10 del Decreto, viene stabilito il principio di intangibilità della posizione individuale nella fase di accumulo e vengono fissati i limiti alla sequestrabilità, pignorabilità e cedibilità della prestazione erogata al termine di questa fase.

Infatti, si prevede quanto segue:

- non può essere sequestrata, pignorata e ceduta la posizione individuale nella fase di accumulo
- sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria:

- le anticipazioni per le spese sanitarie
- la prestazione pensionistica sia in rendita che in capitale
- la prestazione sotto forma di RITA
- non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità - e dunque sono cedibili, sequestrabili e pignorabili senza vincoli - i crediti relativi alle somme oggetto di:
  - riscatto totale e parziale
  - anticipazione per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre esigenze dell'Aderente.

Nei casi previsti, tali atti di sequestro, pignoramento o cessione diventano efficaci soltanto quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta dell'Aderente (anche tramite Area Riservata), ne abbia fatto annotazione sull'appendice.

In caso di vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del vincolo.

### **Art. 35 - Beneficiario**

Distintamente per tipologia di liquidazione, ovvero in caso di decesso dell'Aderente, vale quanto segue:

- in caso di liquidazione della prestazione in forma di capitale, il Beneficiario risulta essere esclusivamente l'Aderente
- in caso di decesso dell'Aderente nel corso della fase di accumulo, prima della maturazione del diritto alla prestazione, i Beneficiari della posizione individuale, quale risulta maturata alla data del decesso dell'Aderente sono i soggetti - persone fisiche o giuridiche - designati dall'Aderente.

Si rimanda al **Documento sulle rendite** per l'individuazione dei Beneficiari in caso di prestazione in rendita. Tra i Beneficiari designati si comprendono anche gli eredi legittimi e/o testamentari.

Relativamente alla designazione dei Beneficiari per il caso di decesso dell'Aderente nel corso della fase di accumulo, l'Aderente può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Aderente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo la morte dell'Aderente
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Come previsto dall'Art.1921 del Codice Civile, la designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate dall'Aderente per iscritto alla Compagnia o contenute in un valido testamento, in cui si sia indicato espressamente il presente **Pensione Futura** o siano indicate le somme in esso maturate.

Ai sensi dell'Art.1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Compagnia.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Aderente non rientrano nell'asse ereditario.

Ai sensi dell'Art.14 comma 3 del Decreto, in mancanza sia degli eredi legittimi o testamentari che dei Beneficiari designati, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

### **Art. 36 - Tasse e imposte**

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell'Aderente e/o degli aventi diritto.

Si rimanda al Documento sul regime fiscale, parte integrante della documentazione contrattuale da consegnare all'Aderente prima dell'adesione a **Pensione Futura**.

### **Art. 37 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) dell'Aderente ovvero dei Beneficiari designati aventi diritto alla prestazione.

### **Art. 38 - Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso è la Compagnia a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.

## REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "PENSIONE FUTURA LINEA GARANTITA"

### Articolo 1 – Costituzione e denominazione della Gestione Separata

A fronte degli impegni assunti da Nobis Vita (di seguito anche la "Compagnia") a seguito della sottoscrizione di piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione di cui all'art. 13, comma 1 lett. B) del decreto 252/2005 (di seguito definiti "PIP"), la "Compagnia" ha istituito, secondo le modalità descritte nel presente regolamento, una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, denominata "Pensione Futura Linea Garantita" (di seguito anche "Gestione Separata") e disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e da sue successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del suddetto Regolamento ISVAP, il presente regolamento della Gestione Separata, che forma parte integrante delle condizioni di polizza, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia ed è stato trasmesso ad IVASS in conformità con quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

### Articolo 2 – Valuta di denominazione

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'euro.

### Articolo 3 – Periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Inoltre, ad ogni mese viene determinato il rendimento medio mensile in relazione al periodo di osservazione costituito da ciascun mese solare dell'esercizio e dagli undici mesi immediatamente precedenti, da applicare ai contratti ai quali viene applicata la clausola di rivalutazione mensile.

### Articolo 4 – Obiettivi e politiche di investimento

La Gestione Separata "Pensione Futura Linea Garantita" si pone l'obiettivo della rivalutazione dei capitali investiti nel rispetto di un adeguato livello di sicurezza, qualità e liquidità degli investimenti.

A tal fine la strategia d'investimento sarà orientata prevalentemente verso titoli obbligazionari e strumenti di liquidità anche tramite l'acquisto di quote di Organismi di Investimento Collettivo del risparmio (OICR) e/o ETF.

Più dettagliatamente di seguito si riportano i limiti qualitativi e quantitativi di ciascuna attività ammessa nella Gestione Separata:

- Strumenti di debito governativi emessi prevalentemente da paesi dell'Unione Europea o di enti sovranazionali ed altri valori assimilabili (anche detenuti indirettamente tramite quote di OICR/ETF): massimo 100% di cui almeno il 90% aventi merito creditizio Investment Grade.

Da tale limite qualitativo sono esclusi titoli governativi italiani;

- Strumenti di debito non governativi ed altri valori assimilabili (anche detenuti indirettamente tramite quote di OICR/ETF) emessi da società prevalentemente all'interno dell'Unione Europea: massimo 60% di cui almeno il 50% aventi merito creditizio Investment Grade;
- Strumenti azionari ed altri valori assimilabili (anche detenuti indirettamente tramite quote di OICR/ETF): massimo 30%;
- Altri investimenti finanziari, diversi dai precedenti, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo pronti contro termine attivi/passivi, investimenti nel comparto immobiliare e fondi di investimento alternativi: massimo 30%;
- Depositi bancari: massimo 10%;
- Crediti d'imposta idonei a generare remunerazione: massimo 10%.

Tali limiti potranno essere temporaneamente derogati in particolari momenti di vita della Gestione Separata anche in relazione alle condizioni dei mercati finanziari di riferimento.

In aggiunta ai suddetti limiti, la Gestione Separata potrà investire in strumenti finanziari promossi, emessi o gestiti da società appartenenti al gruppo di cui la Compagnia fa parte o collegati allo stesso come da elenco all'art. 5 del Regolamento IVASS n. 30 del 26 ottobre 2016. In questo caso sulla Gestione Separata non potranno gravare costi di qualsivoglia natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso di tali strumenti finanziari. Tali investimenti, che dovranno essere regolati da specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, non potranno superare il 5% del portafoglio della Gestione Separata.

L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati avverrà nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio delle gestioni interne separate/fondi interni non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP.

In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso dell'impresa sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati.

Infine, si specifica che il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche

costituite per i PIP che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Separata.

### **Articolo 5 – Tipologie e segmenti di Clientela**

La Gestione Separata “Pensione Futura Linea Garantita” non è dedicata ad un particolare segmento di Clientela o tipologia di polizze.

### **Articolo 6 – Fondo Utili**

La Compagnia costituisce un “Fondo Utili” ove accantonare le eventuali plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione.

Il Fondo utili ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata.

La Compagnia, per ogni periodo di osservazione, stabilisce la quota di “Fondo Utili” che va ad aumentare il risultato finanziario netto della Gestione Separata, secondo criteri che garantiscano la stabilità dei rendimenti nel tempo e la parità di trattamento di tutti gli assicurati.

Le plusvalenze nette realizzate accantonate nel Fondo utili concorrono interamente alla determinazione del tasso medio di rendimento entro il tempo massimo di otto anni dall'accantonamento.

### **Articolo 7 – Determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata**

Per ciascun periodo di osservazione, stabilito come al precedente art. 3, il tasso medio di rendimento della Gestione Separata è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della stessa.

Il risultato finanziario è costituito:

- Dai proventi finanziari di competenza del periodo di osservazione, comprensivi di scarti di emissione e di negoziazione;
- Dagli utili e dalle perdite derivanti dall'alienazione delle attività finanziarie assegnate alla Gestione Separata, se effettivamente realizzati nel Periodo di osservazione, determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività finanziarie riportato nel libro mastro della Gestione Separata come da art. 12 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.
- Da eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Si specifica inoltre che il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese effettivamente sostenute per:

- l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata;
- eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti;
- il “contributo di vigilanza” dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- eventuali imposte e tasse;
- la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP.

e che non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate, potendo, l'uscita delle attività dalla Gestione Separata, avvenire esclusivamente per realizzo.

Per effetto della costituzione del “Fondo Utili” il risultato finanziario è diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate ed aumentato della quota di “Fondo utili” che la Compagnia, a seguito della valutazione del Consiglio di Amministrazione, e nel miglior interesse degli Assicurati, stabilisce di attribuire al risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo di osservazione.

Per giacenza media delle attività della Gestione Separata si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, degli investimenti in strumenti finanziari e di ogni altra attività appartenente alla Gestione Separata.

La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività finanziaria di nuova acquisizione è pari al costo di acquisto.

I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati se non in casi eccezionali.

Al verificarsi di tale eventualità, il rendiconto riepilogativo previsto dall' art. 13 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 sarà accompagnato da una nota illustrativa riportante le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della Gestione Separata.

### **Articolo 8 – Verifica contabile**

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di revisione contabile iscritta nel Registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare, sono certificati:

- La consistenza delle attività assegnate nel corso del periodo di osservazione alla Gestione Separata nonché la disponibilità, la tipologia e la conformità delle attività iscritte nel prospetto della composizione della Gestione stessa conformemente a quanto disposto dal presente regolamento, nonché dalla normativa primaria e secondaria di settore in materia di investimenti;

- La conformità alla normativa di settore dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata nel periodo di osservazione;
- La correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione;
- L'adeguatezza dell'ammontare delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto all'importo delle corrispondenti riserve matematiche determinato dalla Compagnia alla stessa data;
- La conformità del rendiconto riepilogativo e del prospetto della composizione della Gestione Separata alle disposizioni di settore.

### **Articolo 9 – Fusione o scissione della Gestione Separata**

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità, in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione o di adeguatezza dimensionale, senza addurre danno alcuno all'Assicurato e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento prescelti, potrà procedere alla fusione/scissione della Gestione Separata con/in altra Gestione Separata avente analoghe caratteristiche ed omogenee politiche di investimento.

In tal caso la Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione all'Assicurato contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione/scissione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall'operazione e le modalità di adesione o meno all'operazione.

La Compagnia provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l'Assicurato, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata presso la Gestione derivante dalla fusione/scissione.

### **Articolo 10 – Modifiche al presente regolamento**

La Compagnia si riserva di apportare al presente regolamento le modifiche che si rendessero necessarie per adeguarne i contenuti alla sopravvenuta normativa primaria e secondaria o a seguito di mutati criteri gestionali con esclusione, in quest'ultimo caso, di applicazione di modifiche meno favorevoli per l'Assicurato.

## **REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO "PENSIONE FUTURA"**

### **Articolo 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno Assicurativo**

Nobis Vita (la "Compagnia") ha istituito, secondo le modalità descritte nel presente regolamento un Fondo Interno Assicurativo (il "Fondo") suddiviso in linee di investimento successivamente descritte, denominato "Pensione Futura", il cui valore è suddiviso in quote.

Tale Fondo costituisce patrimonio separato ed autonomo rispetto al patrimonio della Compagnia e a quello di ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

### **Articolo 2 – Scopo e caratteristiche del Fondo**

Lo scopo del Fondo è di incrementare le somme che vi affluiscono mediante il loro investimento nelle attività finanziarie descritte al successivo Art. 5.

Il Fondo si caratterizza come Fondo ad accumulazione, pertanto non è prevista la distribuzione dei proventi derivanti dalla gestione ma il loro reinvestimento nel Fondo.

La Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di un rendimento minimo.

Di seguito sono indicati i fattori di rischio a cui è esposto il Fondo:

- rischio di mercato: variazioni di valore di uno strumento finanziario connesse a variazioni non attese delle condizioni di mercato;
- rischio di tasso di interesse: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di interesse presenti sul mercato finanziario;
- rischio creditizio: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione non attesa del merito creditizio dell'emittente dello stesso strumento;
- rischio di cambio: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di cambio presenti sul mercato finanziario;
- rischio di liquidità: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla sua scarsa attitudine ad essere trasformato in moneta senza perdita di valore.

Il valore delle quote del Fondo determina la prestazione delle polizze ad esso collegate.

Si precisa che il valore del patrimonio del Fondo non potrà essere inferiore all'importo complessivo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia in relazione a tali polizze.

La gestione del Fondo e l'attuazione delle relative politiche di investimento competono alla Compagnia che tuttavia, pur mantenendo la responsabilità nei confronti dei Contraenti, potrà affidare a terzi, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, la gestione del Fondo o specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione.

Non è prevista una data di scadenza del Fondo.



La valuta di denominazione del Fondo è l'euro.

Il Fondo prevede 6 differenti linee di investimento ognuna delle quali avente la propria politica di investimento successivamente specificata all'art. 6.

### **Articolo 3 – Partecipanti al Fondo**

Al Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze emesse dalla Compagnia e legate al Fondo medesimo in base alle condizioni di polizza.

### **Articolo 4 – Destinazione dei conferimenti nel Fondo**

I capitali conferiti nel Fondo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto di quanto previsto negli Artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

### **Articolo 5 – Tipologia di attività oggetto di investimento nel Fondo**

Il Fondo investe nelle seguenti categorie di attività:

- titoli di Stato prevalentemente emessi da paesi dell'Unione Europea;
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, inclusi titoli strutturati emessi da società prevalentemente all'interno dell'Unione Europea;
- titoli azionari di società prevalentemente all'interno dell'Unione Europea;
- quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) ed ETF (Exchange Trade Funds) di diritto italiano e comunitario;
- strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi emessi da società prevalentemente all'interno dell'Unione Europea;
- crediti verso l'erario per crediti d'imposta maturati.

I suddetti titoli devono rispettare i requisiti richiesti dal Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e dalla circolare ISVAP 474 del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit-linked, come modificate ed integrate alla data delle Condizioni di polizza.

Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio delle gestioni interne separate/fondi interni non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP.

In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso dell'impresa sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare, in conformità con le disposizioni della normativa vigente, strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo ed il relativo profilo di rischio. La regolamentazione assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.

### **Articolo 6 – Le linee di investimento del Fondo**

Le linee di investimento presenti nel Fondo sono:

#### **Dinamica**

La Compagnia investe i capitali conferiti alla linea di investimento "Dinamica" nelle tipologie di attività precedentemente citate all'Art. 5 con criteri di selezione degli investimenti caratterizzati dalla ricerca di gestori azionari di alta qualità che permettano migliori performance rispetto ai mercati finanziari.

Il portafoglio potrà far uso anche di strumenti settoriali o tematici per una corretta diversificazione delle attività.

Per lo stile di gestione adottato, l'indicazione di un parametro di riferimento non è ritenuto significativo.

In sua sostituzione, ai fini dell'individuazione del profilo di rischio della linea di investimento, si ritiene accettabile una volatilità media annua compresa tra 12% e 20% calcolata settimanalmente sulla base ultime 52 rilevazioni del valore unitario della quota.

### **Articolo 7 – Valore unitario della quota**

Il valore unitario delle quote, calcolato per ciascuna linea di investimento del Fondo, viene determinato dalla Compagnia settimanalmente con riferimento ad ogni venerdì ("Giorno di Valorizzazione") o, qualora il venerdì coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, il primo giorno lavorativo successivo.

Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore unitario delle quote viene determinato anche alla fine di ogni trimestre solare.

Il valore unitario delle quote è pari al valore netto complessivo di ciascuna linea di investimento, determinato secondo le modalità descritte al successivo art. 8, diviso per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al Giorno di Valorizzazione.

Il Valore Unitario della Quota viene pubblicato entro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di Valorizzazione sul sito internet della Compagnia all'indirizzo [www.nobisvita.it](http://www.nobisvita.it).

Alla data di costituzione del Fondo il valore delle quote di ciascuna linea di investimento è fissato a 10 euro.

## Articolo 8 – Criteri di valutazione delle attività del Fondo

Al fine della determinazione del valore netto complessivo di ciascuna linea di investimento, i criteri di valutazione delle attività adottati dalla Compagnia sono i seguenti:

- gli OICR/ETF sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile riferita al Giorno di Valorizzazione;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultima quotazione disponibile riferita al Giorno di Valorizzazione. Nel caso in cui non sia disponibile una quotazione, vengono valutati sulla base del valore di presunto realizzo determinato impiegando input che siano osservabili direttamente o indirettamente sui mercati finanziari;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con periodicità di quotazione non coerente con quella di valorizzazione delle quote saranno valutate sulla base della quotazione di valori mobiliari aventi caratteristiche simili o, in mancanza, in base a parametri oggettivi di mercato (tassi di mercato o indici di borsa);
- gli strumenti finanziari non quotati sono valutati sulla base del valore di presunto realizzo determinato impiegando input che siano osservabili direttamente o indirettamente sui mercati finanziari;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo viene determinato sulla base del tasso di cambio riferito al Giorno di Valutazione, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea;
- le disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale;
- le altre attività e le passività sono iscritte al loro valore nominale.

## Articolo 9 – Attribuzione crediti di imposta ed eventuali retrocessioni di commissioni al Fondo

Gli eventuali crediti d'imposta maturati verranno attribuiti al Fondo all'atto della loro esatta quantificazione.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR/ETF verranno attribuite al Fondo con cadenza settimanale.

## Articolo 10 – Spese a carico del Fondo

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- commissioni di gestione, applicate per l'attuazione della politica d'investimento del Fondo e per l'amministrazione dei contratti, calcolate pro-rata ad ogni determinazione del valore unitario delle quote in base alla seguente tabella:

Linea di Investimento	Commissione di gestione annua
Dinamica	1,90%

- oneri di negoziazione inerenti alla compravendita delle attività oggetto di investimento nel Fondo ad eccezione di eventuali spese di qualsivoglia natura relative alla sottoscrizione e/o rimborso di quote di OICR;
- spese bancarie connesse alla gestione dei conti correnti bancari del Fondo;
- spese da corrispondere alla banca depositaria per l'amministrazione e custodia degli strumenti finanziari;
- imposte e tasse previste dalla vigente normativa;
- eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti;
- il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP.

Eventuali altri oneri, non espressamente indicati nel suddetto elenco, rimarranno a carico della Compagnia.

## Articolo 11 – Attribuzione delle quote

La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni contratto dividendo i relativi importi conferiti a ciascuna linea di investimento per il valore unitario della quota relativo al Giorno di Valorizzazione, in base a quanto definito nello stesso contratto.

## Articolo 12 – Scritture Contabili

La contabilità del Fondo è tenuta dalla Compagnia.

La Compagnia redige:

- il libro mastro del Fondo nel quale vengono annotate cronologicamente, separate per linea di investimento, le operazioni relative alla gestione finanziaria ed amministrativa del fondo;
- un prospetto indicante il valore unitario delle quote per ciascuna linea di investimento, con riferimento a ciascun Giorno di Valorizzazione;
- il rendiconto annuale, redatto entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare, da sottoporre alla società di revisione per la certificazione.

## Articolo 13 – Revisione Contabile

Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti nel presente regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni



contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote di ciascuna linea di investimento.

#### **Articolo 14 – Modifiche relative alle linee di investimento del Fondo**

La Compagnia si riserva la facoltà di istituire altre linee di investimento o di procedere alla loro eventuale liquidazione.

Nel caso si rendesse necessaria la liquidazione di una linea di investimento, le attività in essa contenute verranno liquidate al valore di mercato.

La Compagnia informerà ciascun partecipante interessato con almeno 3 mesi di anticipo dando facoltà al Contraente di accettare il trasferimento, senza alcun onere, del controvalore delle quote alla data di attuazione della liquidazione ad altra linea di investimento dello stesso Fondo o richiedere la risoluzione del contratto, con accredito del controvalore delle quote calcolato secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali, da comunicare entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della Compagnia.

In assenza di diverse indicazioni da parte del Contraente entro i suddetti 60 giorni, la Compagnia considererà le modifiche proposte accettate.

#### **Articolo 15 – Modifiche relative al Fondo**

Il Fondo, esclusivamente con l'obiettivo di perseguire l'interesse dei Contraenti, potrà essere fuso con altri fondi interni assicurativi (i "Fondi") gestiti dalla Compagnia che abbiano criteri di gestione, politiche di investimento e caratteristiche similari.

La fusione rappresenta un'operazione di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari, tra i quali l'eccessiva diminuzione del patrimonio del Fondo.

La fusione avverrà senza oneri a carico dei Contraenti e senza soluzione di continuità nella gestione dei Fondi interessati.

Ai Contraenti sarà inviata adeguata informativa nella quale verranno evidenziati gli aspetti che abbiano un concreto rilievo per i Contraenti stessi, tra i quali:

- motivazioni e conseguenze, anche in termini economici, della fusione;
- composizione sintetica dei Fondi interessati;
- data di effetto della fusione.

Dell'operazione di fusione sarà data comunicazione preventiva ai Contraenti, in conformità con la normativa applicabile.

La Compagnia informerà ciascun partecipante interessato in conformità con la normativa applicabile dando facoltà al Contraente di accettare la fusione o richiedere la risoluzione del contratto, con accredito del controvalore delle quote calcolato secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali, da comunicare entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della Compagnia.

In assenza di diverse indicazioni da parte del Contraente entro i suddetti 60 giorni, la Compagnia considererà le modifiche proposte accettate.

#### **Articolo 16 – Modifiche al presente regolamento**

La Compagnia si riserva di apportare al presente regolamento le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento.

La Compagnia si riserva altresì di modificare i criteri di investimento, specificati nei precedenti Artt. 5 e 6, a fronte di mutate esigenze gestionali, con esclusione di interventi che risultassero maggiormente onerosi per i Contraenti. Le modifiche saranno prontamente e dettagliatamente comunicate ai sottoscrittori.

Tali modifiche saranno trasmesse con tempestività all'Autorità di Vigilanza.

**Tassi di conversione in rendita vitalizia immediata  
pagabile in rate posticipate**  
(in vigore alla data di stesura del presente documento)

<b>Età rettificata alla data di conversione</b>	<b>Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate annue posticipate</b>	<b>Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate semestrali posticipate</b>	<b>Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate trimestrali posticipate</b>	<b>Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate mensili posticipate</b>
45	0,02239	0,02226	0,02220	0,02216
46	0,02289	0,02276	0,02269	0,02265
47	0,02341	0,02327	0,02321	0,02316
48	0,02396	0,02381	0,02374	0,02369
49	0,02453	0,02438	0,02430	0,02425
50	0,02512	0,02497	0,02489	0,02483
51	0,02575	0,02558	0,02550	0,02545
52	0,02641	0,02623	0,02614	0,02609
53	0,02709	0,02691	0,02682	0,02676
54	0,02782	0,02762	0,02753	0,02746
55	0,02858	0,02837	0,02827	0,02820
56	0,02938	0,02916	0,02905	0,02898
57	0,03022	0,02999	0,02988	0,02980
58	0,03111	0,03087	0,03075	0,03067
59	0,03206	0,03180	0,03167	0,03159
60	0,03306	0,03279	0,03265	0,03256
61	0,03413	0,03383	0,03369	0,03359
62	0,03526	0,03495	0,03479	0,03469
63	0,03646	0,03613	0,03596	0,03585
64	0,03774	0,03739	0,03721	0,03709
65	0,03911	0,03873	0,03854	0,03842
66	0,04058	0,04017	0,03997	0,03983
67	0,04216	0,04172	0,04150	0,04135
68	0,04386	0,04338	0,04314	0,04299
69	0,04570	0,04518	0,04492	0,04475
70	0,04768	0,04711	0,04683	0,04665
71	0,04983	0,04921	0,04891	0,04871
72	0,05217	0,05149	0,05116	0,05094
73	0,05471	0,05396	0,05360	0,05336
74	0,05748	0,05666	0,05625	0,05599
75	0,06050	0,05959	0,05914	0,05885
76	0,06381	0,06280	0,06230	0,06197
77	0,06744	0,06631	0,06576	0,06539
78	0,07143	0,07016	0,06954	0,06914
79	0,07581	0,07438	0,07369	0,07323
80	0,08061	0,07900	0,07822	0,07771

Il coefficiente da utilizzare è quello sopraindicato relativo all'età rettificata dell'Aderente.

Per età rettificata si intende l'età compiuta dall'Aderente alla data di inizio erogazione così modificata:

- aumentata di un anno, se dal suo ultimo compleanno sono già trascorsi sei mesi;
- aumentata o diminuita del numero di anni che, nella tabella sottostante, corrisponde al suo anno di nascita (la tavola demografica adottata dalla Compagnia richiede la rettifica dell'età dell'Aderente invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica, in anni, corrispondente all'anno di nascita):

<b>Anno di nascita</b>	<b>Correzione età</b>
fino al 1907	+7
dal 1908 al 1917	+6
dal 1918 al 1921	+5
dal 1922 al 1927	+4
dal 1928 al 1938	+3
dal 1939 al 1947	+2
dal 1948 al 1957	+1
dal 1958 al 1966	+0
dal 1967 al 1977	-1
dal 1978 al 1989	-2
dal 1990 al 2001	-3
dal 2002 al 2014	-4
dal 2015 al 2020	-5
oltre il 2021	-6

**Tassi di conversione in rendita vitalizia immediata  
pagabile in modo certo per i primi cinque anni**  
(in vigore alla data di stesura del presente documento)

<b>Età rettificata alla data di conversione</b>	<b>Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate annue posticipate</b>	<b>Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate semestrali posticipate</b>	<b>Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate trimestrali posticipate</b>	<b>Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate mensili posticipate</b>
45	0,02238	0,02226	0,02219	0,02215
46	0,02288	0,02275	0,02269	0,02264
47	0,02340	0,02327	0,02320	0,02315
48	0,02395	0,02380	0,02373	0,02368
49	0,02452	0,02437	0,02429	0,02424
50	0,02511	0,02495	0,02488	0,02482
51	0,02574	0,02557	0,02549	0,02543
52	0,02639	0,02621	0,02613	0,02607
53	0,02708	0,02689	0,02680	0,02674
54	0,02780	0,02760	0,02751	0,02744
55	0,02855	0,02835	0,02825	0,02818
56	0,02935	0,02913	0,02903	0,02896
57	0,03019	0,02996	0,02985	0,02978
58	0,03108	0,03084	0,03072	0,03064
59	0,03202	0,03177	0,03164	0,03155
60	0,03302	0,03275	0,03261	0,03252
61	0,03408	0,03379	0,03364	0,03355
62	0,03520	0,03489	0,03474	0,03464
63	0,03640	0,03606	0,03590	0,03579
64	0,03767	0,03731	0,03714	0,03702
65	0,03903	0,03864	0,03846	0,03833
66	0,04048	0,04007	0,03987	0,03974
67	0,04204	0,04160	0,04138	0,04124
68	0,04372	0,04324	0,04301	0,04285
69	0,04553	0,04501	0,04476	0,04459
70	0,04748	0,04692	0,04664	0,04646
71	0,04958	0,04897	0,04867	0,04847
72	0,05186	0,05119	0,05086	0,05064
73	0,05432	0,05359	0,05323	0,05299
74	0,05699	0,05618	0,05579	0,05552
75	0,05988	0,05899	0,05855	0,05826
76	0,06302	0,06203	0,06154	0,06122
77	0,06641	0,06531	0,06478	0,06443
78	0,07009	0,06887	0,06827	0,06788
79	0,07405	0,07269	0,07203	0,07159
80	0,07832	0,07680	0,07606	0,07557

Il coefficiente da utilizzare è quello sopraindicato relativo all'età rettificata dell'Aderente.

Per età rettificata si intende l'età compiuta dall'Aderente alla data di inizio erogazione così modificata:

- aumentata di un anno, se dal suo ultimo compleanno sono già trascorsi sei mesi;
- aumentata o diminuita del numero di anni che, nella tabella sottostante, corrisponde al suo anno di nascita (la tavola demografica adottata dalla Compagnia richiede la rettifica dell'età dell'Aderente invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica, in anni, corrispondente all'anno di nascita):

<b>Anno di nascita</b>	<b>Correzione età</b>
fino al 1907	+7
dal 1908 al 1917	+6
dal 1918 al 1921	+5
dal 1922 al 1927	+4
dal 1928 al 1938	+3
dal 1939 al 1947	+2
dal 1948 al 1957	+1
dal 1958 al 1966	+0
dal 1967 al 1977	-1
dal 1978 al 1989	-2
dal 1990 al 2001	-3
dal 2002 al 2014	-4
dal 2015 al 2020	-5
oltre il 2021	-6

**Tassi di conversione in rendita vitalizia immediata  
pagabile in modo certo per i primi dieci anni**  
(in vigore alla data di stesura del presente documento)

<b>Età rettificata alla data di conversione</b>	<b>Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate annue posticipate</b>	<b>Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate semestrali posticipate</b>	<b>Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate trimestrali posticipate</b>	<b>Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate mensili posticipate</b>
45	0,02236	0,02224	0,02217	0,02213
46	0,02286	0,02273	0,02266	0,02262
47	0,02338	0,02324	0,02317	0,02313
48	0,02392	0,02377	0,02370	0,02365
49	0,02448	0,02433	0,02426	0,02421
50	0,02507	0,02492	0,02484	0,02479
51	0,02569	0,02553	0,02544	0,02539
52	0,02634	0,02617	0,02608	0,02602
53	0,02702	0,02684	0,02675	0,02669
54	0,02773	0,02754	0,02744	0,02738
55	0,02848	0,02828	0,02818	0,02811
56	0,02927	0,02906	0,02895	0,02888
57	0,03010	0,02987	0,02976	0,02969
58	0,03098	0,03074	0,03062	0,03054
59	0,03191	0,03165	0,03152	0,03144
60	0,03289	0,03261	0,03248	0,03239
61	0,03392	0,03363	0,03349	0,03340
62	0,03502	0,03471	0,03456	0,03446
63	0,03619	0,03586	0,03570	0,03559
64	0,03743	0,03708	0,03690	0,03679
65	0,03874	0,03837	0,03818	0,03806
66	0,04015	0,03974	0,03954	0,03941
67	0,04164	0,04121	0,04099	0,04085
68	0,04324	0,04277	0,04254	0,04239
69	0,04494	0,04443	0,04418	0,04402
70	0,04675	0,04621	0,04594	0,04576
71	0,04868	0,04809	0,04780	0,04761
72	0,05074	0,05009	0,04978	0,04957
73	0,05291	0,05221	0,05187	0,05164
74	0,05521	0,05445	0,05407	0,05383
75	0,05762	0,05680	0,05639	0,05612
76	0,06015	0,05925	0,05881	0,05852
77	0,06278	0,06180	0,06132	0,06100
78	0,06549	0,06442	0,06390	0,06356
79	0,06825	0,06709	0,06652	0,06615
80	0,07102	0,06976	0,06915	0,06875

Il coefficiente da utilizzare è quello sopraindicato relativo all'età rettificata dell'Aderente.

Per età rettificata si intende l'età compiuta dall'Aderente alla data di inizio erogazione così modificata:

- aumentata di un anno, se dal suo ultimo compleanno sono già trascorsi sei mesi;
- aumentata o diminuita del numero di anni che, nella tabella sottostante, corrisponde al suo anno di nascita (la tavola demografica adottata dalla Compagnia richiede la rettifica dell'età dell'Aderente invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica, in anni, corrispondente all'anno di nascita):

Anno di nascita	Correzione età
fino al 1907	+7
dal 1908 al 1917	+6
dal 1918 al 1921	+5
dal 1922 al 1927	+4
dal 1928 al 1938	+3
dal 1939 al 1947	+2
dal 1948 al 1957	+1
dal 1958 al 1966	+0
dal 1967 al 1977	-1
dal 1978 al 1989	-2
dal 1990 al 2001	-3
dal 2002 al 2014	-4
dal 2015 al 2020	-5
oltre il 2021	-6

**NOBIS VITA S.p.A.**

Sede Legale in Agrate Brianza 20864 (MB) - Viale Colleoni, 21 - Tel. 039.9890.100 - Fax 039.9890.695 - www.nobisvita.it - PEC nobisvita@pec.it - Capitale Sociale € 33.704.000,00 i.v. - Iscrizione C.C.I.A.A. di Monza e Brianza: 2576434 - CF e P.IVA IT09028080159 - Iscrizione al reg. soc. del Tribunale di Milano: 276128/7103/28 - Iscritta al n. 1.00080 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 19/04/89 (G.U. della Repubblica Italiana del 19/05/89 n. 115) società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Capogruppo del Gruppo Nobis iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi

## INFORMATIVA PRIVACY

### INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)

#### TITOLARE DEL TRATTAMENTO NOBIS VITA S.p.A.

Via Colleoni 21, 20864, Agrate Brianza MB, Italia  
indirizzo e-mail info.vita@nobis.it,  
("Società").

#### RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (DPO) P4i - PARTNERS4INNOVATION s.r.l.

Indirizzo e-mail dpo@nobis.it

#### CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

- Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, numero del documento d'identità, sesso, contatti telefonici, titolo di studio, IBAN (dati "comuni");
- dati relativi alla salute (**categorie particolari di dati**, ex dati "sensibili").

#### FOENTE DEI DATI

I dati sono raccolti, oltre che direttamente presso l'interessato (direttamente da lui forniti), anche da Società del Gruppo, intermediari o broker assicurativi che lavorano per la Società.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO	PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Consentire la gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale in relazione ai servizi assicurativi offerti (attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione, valutazione del rischio assicurato e gestione o liquidazione dei sinistri, ecc.)	Esecuzione di un contratto di cui Lei è parte.	<b>Durata contrattuale e, dopo la cessazione, per il periodo di prescrizione ordinario pari a 10 anni.</b>  <b>Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.</b>
Adempiere ad obblighi previsti da regolamenti e dalla normativa nazionale e sovranazionale applicabile.	Necessità di assolvere gli obblighi di legge.	
Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria	Interesse legittimo.	
Recupero crediti stragiudiziale	Interesse legittimo.	
Marketing generico: a titolo esemplificativo, invio - con modalità automatizzate di contatto (come sms, mms ed e-mail) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) - di comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi/prodotti offerti dalla Società nonché realizzazione di studi di mercato.	Consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento).	fino a revoca consenso o fine vita del cliente
Marketing profilato: analisi delle Sue preferenze, abitudini, scelte di acquisto, interessi al fine di inviarle comunicazioni commerciali personalizzate/ effettuare azioni promozionali mirate.	Consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento).	fino a revoca consenso o fine vita del cliente
Marketing di terzi facenti parte del Gruppo Nobis (l'elenco completo delle società è disponibile sul sito <a href="http://www.nobis.it">www.nobis.it</a> )	Consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento).	fino a revoca consenso o fine vita del cliente
Marketing di terzi non facenti parte del Gruppo Nobis ed appartenenti a tutte le categorie merceologiche.	Consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento).	fino a revoca consenso o fine vita del cliente.



Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

### **OBBLIGATORietà DEL CONFERIMENTO DEI DATI**

Fatta eccezione per i dati di navigazione, necessari per dar corso ai protocolli informatici e telematici, il conferimento dei dati personali da parte degli utenti è libero e facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei dati stessi comporterà l'impossibilità di poter procedere alle richieste inoltrate o che l'utente intende inoltrare. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

### **DESTINATARI DEI DATI**

I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo esemplificativo, IVASS; COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate, medici fiduciari e autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati.

I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati come responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:

- a. società che offrono servizi di coassicurazione, riassicurazione;
- b. broker, consulenti valutatori;
- c. società che offrono servizi di invio e-mail;
- d. società che offrono servizi di manutenzione del sito web;
- e. società che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato.

### **SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO**

I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

### **TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA**

Non sono previsti trasferimenti di dati fuori dall'Unione Europea.

### **DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO**

Contattando NOBIS VITA via e-mail all'indirizzo [info.vita@nobis.it](mailto:info.vita@nobis.it), gli interessati possono chiedere al titolare l'accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR, nonché l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.

Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.

Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing e/o di profilazione, nonché di opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing, compresa la profilazione connessa al marketing diretto. Resta ferma la possibilità per l'interessato che preferisca essere contattato per la suddetta finalità esclusivamente tramite modalità tradizionali, di manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate.

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

### Persone Politicamente Esposte

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, rientrano nella categoria di persona politicamente esposta le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) Sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di
  - a. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati Esteri;
  - b. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - c. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - d. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - e. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - f. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle Forze Armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - g. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato Italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - h. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
  - i. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.
- 2) Sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
  - a. Le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
  - b. Le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

### Obblighi di astensione

(D.Lgs 231/2007, Articolo 23)

Quando gli enti o le persone soggette al Decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III del Decreto. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggette al Decreto restituiscono al Cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

### Obblighi del cliente

(D.Lgs 231/2007, Articolo 21)

I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

### Titolare Effettivo

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera pp) del D.Lgs 21 novembre 2007, n° 231, si definisce titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato. La prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

L'articolo 20 del D.Lgs 21 novembre 2007, n° 231 stabilisce i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche come segue:

- 1) Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo;
- 2) Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
  - a. Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del

- cliente, detenuta da una persona fisica;
- b. Costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
- 3) Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
- a. Del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  - b. Del controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
  - c. Dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
- 4) Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con l persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
- 5) Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n°361, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
- a. I fondatori, ove in vita;
  - b. I beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  - c. I titolari di funzioni di direzione e amministrazione



**Nobis Vita S.p.A.**

**Sede Legale:**

Viale Colleoni n. 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

**Direzione Generale:**

Viale Colleoni n. 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039. 9890.100

F + 39 039. 6894.524

info.vita@nobis.it

[www.nobisvita.it](http://www.nobisvita.it)